

ritto gl'insegnanti delle Scuole medie pareggiate è a carico degli enti a cui le Scuole appartengono.

« Indipendentemente da tale obbligo, ed in relazione alle condizioni del bilancio di tali enti, può ad essi essere dallo Stato corrisposto un contributo, di carattere del tutto facoltativo. E questo Ministero ha provveduto già a richiedere al tesoro un primo stanziamento a tal fine.

« La domanda del comune di Clusone, diretta ad ottenere il contributo predetto, sarà esaminata con le altre domande analoghe, appena il tesoro abbia fatto conoscere la entità delle somme che intende porre a disposizione di questo Ministero.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Bonomi Paolo. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere, se di fronte al fatto che i contribuenti non hanno ancora potuto avere effettiva conoscenza del recentissimo decreto-legge che modifica profondamente quello del 24 novembre 1919, n. 2169, che istituisce l'imposta straordinaria sul patrimonio, non creda indispensabile di prorogare il termine per le dichiarazioni almeno fino al 30 giugno prossimo ».

RISPOSTA. — « Il nuovo Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 490, riguardante l'imposta sul patrimonio non varia affatto i criteri fondamentali di valutazione dei cespiti patrimoniali, nè tanto meno il sistema di dichiarazione del patrimonio, di cui al precedente Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164. L'unica modificazione che può avere stretta attinenza con l'obbligo della denuncia, è quella riflettente il minimo imponibile che da lire 20,000 è stato portato a lire 50,000.

« Ma ciò viene a restringere, non già ad aumentare il numero dei contribuenti che, omettendo la dichiarazione, potranno incorrere in multe e confische.

« Perciò non si ravvisa necessario, nè opportuno prorogare ulteriormente il termine per le denunce. Dalla pubblicazione del primo decreto ad oggi sono trascorsi circa sei mesi, durante i quali ogni contribuente ha avuto modo di procurarsi gli elementi necessari per compilare la sua dichiarazione così ai termini del Regio decreto, n. 2164, del 1919, come ai termini del Regio decreto, n. 494, del 1920.

« D'altra parte è bene considerare che una nuova proroga sarebbe per l'Erario pericolosa e inopportuna, poichè riferendosi le dichiarazioni allo stato patrimoniale del contribuente al primo gennaio 1920, quanto più si allontana da tale data l'accertamento dell'imposta, tanto più si intralcerà l'opera di controllo degli uffici tributari, aumen-

tando così la possibilità di discussioni e di controversie, le quali, in fondo, non sono giovevoli e comode per alcuno, nè pel contribuente, cioè, nè per l'Erario.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AMENDOLA ».

Brunelli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere, se e come, nella formulazione del regolamento che sta preparando per l'applicazione dei miglioramenti stabiliti a favore degli assistenti universitari, intenda provvedere per togliere la facoltà, gravida dei più gravi inconvenienti, che attualmente permette ai titolari delle cattedre di chiamare a loro assistenti ed aiuti le proprie mogli, i propri figli e i propri generi ».

RISPOSTA. — « La nomina degli assistenti e degli aiuti è attualmente regolata dall'articolo 58 del regolamento generale universitario, che così dispone: « gli aiuti e gli assistenti addetti alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative « delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore sono nominati per decreto ministeriale su proposta dei rispettivi professori o direttori ».

« Tale disposizione è nel suo fondamento ispirata all'interesse degli studi; agli assistenti ed agli aiuti è infatti affidata in genere l'integrazione dell'insegnamento teorico, onde essi debbono seguire il metodo e l'indirizzo scientifico del titolare, di cui è necessario quindi che godano la piena fiducia.

« La norma, come nota l'onorevole interrogante, non è tale da escludere per se stessa la possibilità d'inconvenienti; e il Ministero, nella formulazione del regolamento per l'applicazione del Regio decreto 17 aprile 1919, n. 1706, esaminerà quali disposizioni possano essere emanate perchè la scelta degli assistenti e degli aiuti avvenga con le migliori guarentigie.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Brunialti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere, se, dopo le reiterate promesse, ripetute di recente anche in Senato, intenda provvedere ad allontanare dai luoghi abitati del Veneto i depositi ingenti di munizioni ed in modo particolare quello raccolto nelle campagne Bonin-Lironda che anche in uno dei passati giorni ha esposto ai più gravi pericoli la città di Thiene ».

RISPOSTA. — « A conferma di quanto venne precedentemente comunicato, si assicura che l'Amministrazione militare e gli enti dipendenti fanno il possibile per accelerare al massimo lo sgom-